

N. 308

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia"»

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati il 24 novembre 2003)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLE MODIFICHE DA APPORTARE AL DECRETO
LEGISLATIVO
29 GENNAIO 1998, N. 19.**

Il presente schema di decreto legislativo per la modifica del decreto legislativo 29 dicembre 1998, n. 19, recante l'ordinamento della "Società di Cultura La Biennale di Venezia" si fonda sull'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con cui il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi emanati in forza della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Con il decreto legislativo n. 19/1998 - che ora viene modificato - "La Biennale di Venezia", è stata a suo tempo trasformata da ente pubblico in persona giuridica di diritto privato, denominata "Società di Cultura La Biennale di Venezia". Con lo stesso provvedimento ne sono state delineate le funzioni e riviste la composizione e le competenze degli organi di governo.

Peraltro, la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 19 del 1998 ha messo in evidenza alcune incongruenze, di natura prevalentemente organizzativa, che hanno impedito di conseguire alcuni degli obiettivi che il legislatore si era prefisso con la "privatizzazione" dell'Ente pubblico.

In particolare, è risultato sostanzialmente insignificante l'apporto finanziario dei privati alla Società di cultura; l'assenza di tale risorsa ha impedito la creazione di un complesso patrimoniale che consentisse, nel contempo, la copertura di eventuali perdite d'esercizio e la facilitazione dell'accesso al credito. Altro profilo critico è apparsa la mancanza di ogni coordinamento tra le iniziative assunte dalla Società e quelle intraprese negli stessi settori da altre fondazioni ed enti pubblici sovvenzionati dallo Stato. Si sono, inoltre, riscontrate anomale sovrapposizioni di attività esercitate da organi della Società stessa, aggravate dalla mancata previsione di un sistema di raccordo tra gli stessi.

Le modifiche che ora si propongono non comportano alcun incremento di spesa, né per il bilancio dello Stato, né per la Società La Biennale di Venezia, che assumerà, come viene di seguito specificato, la denominazione di "Fondazione La Biennale di Venezia".

In particolare, l'articolo 1 del presente decreto ha la finalità di eliminare incertezze, anche d'ordine terminologico, sull'effettiva natura giuridica della Biennale di Venezia. A tal fine il termine "Società", viene sostituito con la denominazione "Fondazione".

Con l'articolo 2 si conferma la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione e l'applicazione alla stessa della disciplina contenuta nel codice civile in materia di Fondazioni per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo.

L'articolo 3 del presente decreto aggiunge il comma 4 all'articolo 3 del decreto legislativo n. 19/1998, allo scopo di incrementare la sfera operativa della Fondazione prevedendo la possibilità per la Fondazione di partecipare a società di capitali già costituite o di promuoverne la costituzione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Con l'articolo 4 del presente decreto si conferma sostanzialmente il contenuto del comma 1 del precedente testo, includendo tra le materie che vanno disciplinate dallo statuto l'organizzazione delle mostre, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, in precedenza rientranti nella competenza del comitato scientifico. Con il comma 2 dell'articolo 4 viene abrogato il comma 3 del precedente testo contenente una norma di natura transitoria.

L'articolo 5 del presente decreto integra la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 19 del 1998, al fine di rendere certa l'applicazione nei confronti dei soci di diritto privato dell'articolo 24 del codice civile, che individua i casi di recesso e di esclusione degli associati e stabilisce che l'associato cessato per qualsiasi ragione non può ripetere i contributi versati né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le fondazioni, secondo la disciplina recata in materia dal codice civile, sono basate sull'esistenza di una massa patrimoniale e sul vincolo di destinazione degli apporti al patrimonio della fondazione stessa.

La "Società di Cultura La Biennale di Venezia", invece, non è proprietaria di alcun bene immobile né è titolare di investimenti mobiliari. Le risorse finanziarie di cui dispone, provenienti dalle contribuzioni pubbliche e dai modesti ricavi dei servizi resi, sono interamente assorbite dai costi di funzionamento e dalle spese necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Tale situazione non permette l'accantonamento di risorse finanziarie per la costituzione di un patrimonio che consenta alla Fondazione di operare con maggiore capacità ed autonomia nei vari settori di sua competenza.

Da ciò l'esigenza di creare i presupposti normativi necessari per la costituzione di un patrimonio della Fondazione.

Si tratta di un patrimonio a formazione progressiva, in quanto l'incremento dello stesso è legato sia ai conferimenti disposti annualmente dai partecipanti di diritto (Stato, regione, provincia e comune) sia all'adesione di nuovi soci privati.

A tal fine, con l'articolo 6 del presente decreto, è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 19 del 1998, prevedendo la facoltà per lo Stato e per gli altri soci di conferire in conto capitale sia beni mobili, compresi quelli di natura finanziaria e creditizia, che beni immobili. Viene inoltre stabilito, nel successivo comma 2, che il valore dei conferimenti complessivi al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione, corrispondente al capitale sociale delle società di capitali. In tal modo, il valore nominale dei

conferimenti al patrimonio della Fondazione rappresenta una parte del patrimonio netto che dovrà risultare dallo stato patrimoniale del conto consuntivo.

Restano confermate le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del precedente testo normativo i quali ora assumono, rispettivamente, i numeri 3 e 4.

L'articolo 7 del presente decreto sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del precedente testo normativo, eliminando dagli organi della Fondazione il comitato scientifico e l'assemblea dei privati; quest'ultimo organo non si è mai riunito. Viene inoltre disposta l'abrogazione del comma 2 del precedente testo normativo, ai sensi del quale i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico <<non rappresentano i soggetti che li hanno nominati né ad essi riferiscono>>. Tale disposizione non risulta più attuale sia per effetto della variata composizione del consiglio di amministrazione, sia per la soppressione del comitato scientifico e sia per la presenza di soggetti privati in seno agli organi di governo della Fondazione.

Il comma 3 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 19 del 1998 ha fissato in quattro anni la durata dei membri degli organi di governo e di controllo della Fondazione. Poiché tale termine non può essere applicato ai componenti di diritto del consiglio di amministrazione (Sindaco del comune di Venezia, Presidente della regione Veneto e Presidente della provincia di Venezia), al citato comma 3 è stato aggiunto un apposito periodo.

L'articolo 8 del presente decreto sostituisce il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 19 del 1998, che disciplina i compiti del presidente della Fondazione. Rispetto al precedente, il nuovo testo non contempla il potere del presidente di "sottoscrivere i contratti e gli atti fonte di obbligazioni", trattandosi di funzione ora attribuita al direttore generale, in applicazione del principio di separazione delle funzioni di programmazione e di indirizzo generale da quelle di mera gestione.

Fra le attribuzioni del presidente viene aggiunta quella di proporre una terna di nominativi per la scelta del direttore generale.

L'articolo 9, comma 1, del presente decreto legislativo sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 19 del 1998, relativi alla composizione del consiglio di amministrazione ed alla qualificazione dei membri, che sono cinque, aumentabili a sette in presenza di un apporto qualificato al patrimonio della Fondazione da parte di soggetti privati.

Viene, in particolare, previsto che facciano parte del consiglio di amministrazione, oltre che il Presidente della Fondazione, il Sindaco di Venezia, il Presidente della regione Veneto ed il Presidente della provincia di Venezia, prevedendo che il Sindaco di Venezia assumerà anche la carica di Vice Presidente della Fondazione; si è ritenuto opportuno non prevedere che il Sindaco possa farsi rappresentare da un proprio delegato.

Mentre è stato confermato il numero dei rappresentanti dei privati in seno al Consiglio di amministrazione. Allo scopo di incentivare l'adesione dei privati, viene ridotta la quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione dal 25 al

20%. Al riguardo è da evidenziare che la prevista soppressione del comitato scientifico comporta un sensibile incremento delle attribuzioni del consiglio di amministrazione in quanto vengono attribuiti a tale organo, oltre al potere di definire gli indirizzi generali, anche quello della programmazione pluriennale per la determinazione delle strategie, delle priorità e degli obiettivi da perseguire, in precedenza riservato al comitato scientifico. In tal modo, la partecipazione dei privati alla formazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione consentirà ai medesimi di partecipare in maniera più incisiva alle decisioni relative alle funzioni istituzionali della Fondazione e consentirà all'Ente una gestione delle risorse maggiormente improntata al rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

Il comma 3 dell'articolo 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 19 del 1998, che contiene disposizioni transitorie.

Per consentire al consiglio di amministrazione di operare immediatamente, anche in mancanza dei membri da indicarsi dai soggetti privati, il comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo, come sostituito dal comma 4 del presente decreto, stabilisce che, in attesa che si verifichino le condizioni previste per la nomina di tali membri, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un proprio rappresentante in seno al consiglio stesso.

Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 19 del 1998, concernente la procedura e le condizioni per elevare da uno a tre i membri del consiglio di amministrazione riservati ai privati, viene abrogato in quanto sostituito dalle disposizioni contenute nei precedenti commi.

L'articolo 10 del presente decreto sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n.19 del 1998, concernente i compiti del consiglio di amministrazione.

Sono stati ampliati, come già accennato, i compiti e le attribuzioni del consiglio di amministrazione. Tuttavia, per quanto attiene agli indirizzi generali ed alla definizione del programma pluriennale, il consiglio dovrà acquisire il parere del nuovo organismo di consulenza istituito dal successivo articolo 11.

Oltre alle altre funzioni indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 19/1998, è ora previsto che il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione degli uffici, nomina e revoca il direttore generale, i direttori ed i comitati di direzione dei singoli settori di attività culturali, decide, con deliberazione soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in ordine all'ammissibilità di nuovi soci alla Fondazione, nomina il rappresentante della Fondazione stessa presso l'organismo di consulenza di cui all'articolo 11, determina, con propria deliberazione soggetta all'approvazione ministeriale, i compensi spettanti al Presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

Nel comma 2 del nuovo testo dell'articolo 10 è stata prevista la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente ed è stato sancito che per le modifiche statutarie (lettera a) e per gli atti di indirizzo generale (lettera b) le relative

deliberazioni debbano essere assunte con il voto favorevole del Presidente stesso. In tal modo vengono esaltati ruolo e responsabilità del Presidente.

Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n.19/1998, che ora assumono, rispettivamente, i numeri 3 e 4, sono rimaste immutate.

Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n.19 del 1998 vengono sostituite con quelle dell'articolo 11 del presente decreto sulla composizione e sull'organizzazione della consulta, chiamata a rendere pareri al consiglio di amministrazione per la definizione degli indirizzi generali cui deve ispirarsi la gestione della Fondazione e sul contenuto del documento programmatico pluriennale.

La consulta è composta dai rappresentanti delle Fondazioni "La Biennale di Venezia", "La Triennale di Milano", "La Quadriennale di Roma", del "Teatro La Fenice di Venezia", nonché dell'Ente Teatrale Italiano, della Cinecittà Holding S.p.a, e della Fondazione Scuola Nazionale di Cinema.

Lo statuto dovrà disciplinare organizzazione e modalità operative della consulta.

Lo scopo dell'istituzione di tale organismo è quello di attivare una sinergia nello svolgimento dei compiti dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore della cultura e di coordinare gli interventi attuati con risorse finanziarie in prevalenza pubbliche.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 19 del 1998, concernente la composizione del collegio dei revisori dei conti, è rimasto sostanzialmente invariato. E' stata aumentata dal 5 al 10 per cento la quota di partecipazione al patrimonio della Fondazione, richiesta per la designazione di un membro del collegio da parte dei soci privati.

Le funzioni della "Fondazione La Biennale di Venezia" sono rimaste quelle definite dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 19 del 1998.

L'articolo 13 del presente decreto sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 19/1998 relativo alla nomina ed alle funzioni dei direttori dei settori di attività culturali.

Rispetto al precedente testo, al comma 1, è stato disposto che i direttori dei settori debbano essere scelti tra personalità particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione ed alla realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Il comma 2 del precedente testo è rimasto immutato. E' stato aggiunto il comma 3 con il quale viene demandata allo statuto l'individuazione dei casi per i quali, in considerazione della complessità delle iniziative di competenza del singolo settore, sia opportuno affidare temporaneamente la direzione dello stesso ad un organo collegiale di non più di tre membri.

Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 del precedente testo, che ora assumono, rispettivamente, i numeri 4, 5, 6 e 8, sono rimaste sostanzialmente invariate.

Con il comma 7 dell'articolo 14, introdotto dall'articolo 13 del presente decreto, si demanda allo statuto il definire le modalità di nomina dei curatori delle manifestazioni temporanee, compito in precedenza riservato al comitato scientifico.

L'articolo 14 del presente decreto sostituisce l'articolo 17 del decreto legislativo n. 19 del 1998, concernente il rapporto di lavoro e le funzioni del coordinatore generale.

Con il nuovo testo normativo, la figura del coordinatore generale viene sostituita con quella del direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione nell'ambito di una terna di nominativi proposta dal Presidente della Fondazione. Le competenze del direttore generale sono quelle sinora attribuite al coordinatore generale, con l'aggiunta di quelle relative alla sottoscrizione dei contratti e degli atti fonte di obbligazione, che il decreto legislativo n.19 del 1998, rimetteva al Presidente della Società. Anche per la disciplina del rapporto di lavoro restano sostanzialmente immutate le precedenti disposizioni.

L'articolo 15 del presente decreto aggiunge al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.19 del 1998 la lettera c-bis, che contiene la disposizione secondo la quale la Fondazione provvede ai suoi compiti utilizzando anche i contributi in conto esercizio erogati dai soci privati. I soci privati di cui all'articolo 5, comma 2, possono conferire, come è previsto nell'articolo 6 del presente decreto, beni mobili od immobili sia in conto capitale che in conto esercizio.

L'articolo 17 del presente decreto integra il contenuto dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 19 del 1998, contenente la disciplina relativa all'esercizio della funzione di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sulla Fondazione, comprendendo in tale funzione anche il potere di adottare atti di indirizzo.

Con l'articolo 18 del presente decreto si dispone l'abrogazione degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.19 del 1998, concernenti, rispettivamente, l'amministrazione provvisoria e la procedura per la stima del patrimonio della Società La biennale di Venezia. Entrambe le disposizioni debbono ritenersi non più attuali; la prima in quanto di natura transitoria, la seconda in quanto per la valutazione dei conferimenti in conto capitale vanno applicate le disposizioni del codice civile riguardanti la materia delle fondazioni.

L'articolo 19 del presente decreto stabilisce, al comma 1, il termine entro il quale debbono essere nominati il Presidente della Fondazione, i membri del consiglio di amministrazione, diversi da quelli di diritto, ed i membri del collegio dei revisori dei conti.

Lo stesso articolo 19, al comma 2, fissa il termine entro il quale la Fondazione deve adeguare il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, sancendo, in caso di inadempienza, la nomina di un commissario per lo svolgimento di tale compito.

Non viene redatta la relazione tecnica atteso che il decreto legislativo in parola non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, di trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia";

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante disposizioni integrative del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1;

Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ~~13-11-03~~

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

1. La denominazione “Società di cultura La Biennale di Venezia”, contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, è sostituita con quella di “Fondazione La Biennale di Venezia”.

Articolo 2

1. L’articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

(Personalità giuridica)

1. La “Fondazione La Biennale di Venezia”, di seguito denominata “Fondazione”, alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

2. La Fondazione ha sede in Venezia.”.

Articolo 3

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“4. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, può altresì partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione in conformità agli scopi istituzionali.”.

Articolo 4

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.”.

2. All’articolo 4 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.

Articolo 5

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

“Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 24 del codice civile.”.

Articolo 6

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 (Patrimonio)

“1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
- b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
- c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.

3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.”.

Articolo 7

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia: il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è abrogato.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 sostituito dal seguente:

“3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).”.

Articolo 8

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonché dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento

dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.”.

Articolo 9

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da:

- a) il Sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione;
- b) il Presidente della Regione Veneto o un suo delegato;
- c) il Presidente della Provincia di Venezia o un suo delegato;
- d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano conferito complessivamente almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che si impegnino a partecipare in analoga misura percentuale alle spese di gestione per tutta la durata del consiglio di amministrazione.

2. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c), e i designati di cui alla lettera d) del comma 1, sono individuati tra personalità di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacità organizzative.”.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera d), è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.”.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il comma 6 è abrogato.

Articolo 10

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dalla Consulta di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione.
- c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;
- d) definisce l'organizzazione degli uffici;
- e) nomina e revoca i direttori o i comitati di direzione dei settori di attività culturali e il direttore generale;

- f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività culturali sulla base dei relativi progetti;
 - g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti;
 - h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale;
 - i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione è sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso;
 - l) nomina il rappresentante della Fondazione presso la Consulta di cui all'articolo 11;
 - m) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione;
 - n) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
2. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono adottate con il voto favorevole del presidente.
3. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
4. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.”.

Articolo 11

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, é sostituito dal seguente:

“Articolo 11 (Consulta)

- 1. Presso la Fondazione è istituita una Consulta composta dai rappresentanti delle Fondazioni La Biennale di Venezia, La Triennale di Milano, La Quadriennale di Roma, Teatro La Fenice di Venezia, dell'Ente Teatrale Italiano, di Cinecittà Holding S.p.a. e della Fondazione Scuola Nazionale di Cinema.
- 2. La Consulta si articola per settori di attività della Fondazione ed esprime pareri in merito ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, al fine anche di coordinare le attività svolte ai sensi dell'articolo 13 con le iniziative poste in essere dai soggetti indicati al comma 1.
- 3. Lo statuto disciplina l'organizzazione e le modalità operative della Consulta.”.

Articolo 12

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, le parole “al 5 per cento” sono sostituite dalle seguenti parole: “al 10 per cento.”.

Articolo 13

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, é sostituito dal seguente :

“Articolo 14

(Direttori dei settori di attività culturali)

1. I direttori dei settori di attività culturali sono scelti tra personalità, anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attività dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
2. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
3. Lo statuto prevede che, in rapporto alla complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite anche per specifici interventi ad un collegio di non più di tre membri.
4. Le funzioni di direzione dei settori di attività culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.
5. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
6. I direttori e i collegi di direzione dei settori di attività culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
7. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto può definire le modalità di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalità, anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
8. I direttori e i componenti dei collegi di direzione dei settori ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.”.

Articolo 14

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, é sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal Presidente, ed è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per

i beni e le attività culturali. Il contratto individuale è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

3. Il direttore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5.”.

Articolo 15

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera *c-bis*):

“*c-bis*) i contributi in conto esercizio disposti dagli altri soci della Fondazione;”.

Articolo 16

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole “o eredità” sono aggiunte le seguenti parole: “, secondo le modalità previste dall'articolo 473 del codice civile,”.

Articolo 17

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 1, dopo le parole “e all'esito di queste,” sono aggiunte le seguenti parole: “può adottare atti di indirizzo e,”.

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, la parola “vigilante” è sostituita dalle seguenti parole: “per i beni e le attività culturali”.

Articolo 18

1. Gli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono abrogati.

Articolo 19

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro per i beni e le attività culturali provvede alle nomine degli organi di cui agli articoli 8, 9 e 12 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dal presente decreto legislativo. Nei successivi novanta giorni, la Fondazione adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, a tal fine, un commissario.